



Comune di Palmi

89015 Provincia di Reggio Calabria

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 81 del 18/11/2014

**Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI GLOBAL SERVICE
ALLA P.P.M. S.P.A. - INTEGRAZIONE DELIBERA C.C. NR.6 DEL 22.01.2013**

L'anno duemilaquattordici il giorno **diciotto** del mese di **Novembre** alle ore **15:25** nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di **convocazione prot. 25243 del 13/11/2014**, ha luogo la riunione del Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione;

Presiede la seduta **GAETANO MUSCARI** nella qualità di Presidente.

E' presente il Sindaco **DOTT. GIOVANNI BARONE** e i Consiglieri Comunali come da appello a cura del Segretario Generale di seguito riportato:

N.Ord.	Cognome e Nome	Presente	Assente	Scrutatore
1	MUSCARI GAETANO	X		
2	PARISI GABRIELE		X	
3	PAPALIA ANTONIO	X		
4	RANDAZZO ANTONINO	X		
5	CIAPPINA CARMELO	X		
6	DONATO ROSARIO	X		
7	CALABRO' FILIPPO ANTONINO	X		
8	SURACE ROCCO	X		
9	DEL DUCA ESTER		X	
10	GAGLIOSTRO ANTONIETTA		X	
11	BOEMI SALVATORE	X		
12	RANUCCIO GIUSEPPE	X		
13	SURACE FRANCESCO		X	
14	FRISINA PASQUALE	X		
15	BONACCORSO GIOVANNI	X		
16	MANUCRA MARIO	X		

Consiglieri Presenti n. 12 Assenti n. 4

Assiste il Segretario Generale **DOTT.SSA CATERINA SAFFIOTI**.

Il Presidente

constatata la presenza dei Consiglieri Comunali in numero valido dichiara aperta la seduta.

Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i pareri di cui all'Art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche, riportate in allegato al presente atto.

Premesso:

Che con deliberazione di C.C. nr.6 del 22.01.2013 si è approvata la “Relazione-Quadro” e verificata la sussistenza dei requisiti in house della società a totale partecipazione pubblica P.P.M. S.p.A., fornendo indirizzo all'organo di amministrazione dell'azienda, di concerto con il livello di coordinamento e controllo della struttura di *governance* dell'ente partecipante, di avviare le modifiche dello statuto societario, così come indicato nella relazione-quadro, adeguandolo alle vigenti normative in materia di società a capitale interamente pubblico, non quotate, che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Che detta “Relazione Quadro” è stata redatta dal Responsabile Area 8^a - Società Partecipate, ai sensi e per gli effetti della legge 17 dicembre 2012, n. 221 “Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 ottobre 2012, n.179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, e nella stessa è stata tracciata una disamina normativa e giurisprudenziale circostanziata ed una puntuale analisi dei servizi in atto gestiti dalla società e di quelli che si potrebbero affidare; che nella stessa deliberazione si sono definiti, quali servizi pubblici locali di rilevanza economica, i seguenti servizi, dando all'uopo atto che la loro elencazione non ha carattere esaustivo e potrà essere integrata all'occorrenza con apposito atto ed in relazione ai diversi pareri dell'Antitrust o giurisprudenziali che dovessero sopraggiungere:

- *gestione delle a ree di sosta*
- *gestione servizio di rimozione forzata autoveicoli*
- *gestione servizio di tra sporto scolastico gestione e manutenzione del verde pubblico comunale, villa comunale e giardini pubblici*
- *gestione servizi cimiteriali global service*
- *gestione servizi ambienta li spurgo fognature*
- *gestione servizi igiene ed emergenza idrica autobotte*
- *gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione, elettrici e tecnologici comunali*
- *servizi bibliotecari, di documentazione ed informazione*

Che con deliberazione di C.C. nr.223 del 04.10.2013 si è stabilito che sussistono i presupposti di cui ai commi 27 e 28 dell'art. 3 della Legge 244/2007, per il legittimo mantenimento delle partecipazioni nella P.P.M. S.p.A., dal momento che la sopra citata società svolge attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Che con deliberazione di C.C. nr.2 del 20 gennaio 2014 si è approvato il nuovo Statuto della P.P.M. S.p.A. proposto dal Responsabile dell'8^a Area Vigilanza, SUAP e Società Partecipate di concerto con l'organo di Amministrazione della società, nel quale sono stati introdotti gli elementi nuovi ed essenziali richiesti dalle normative nazionali e comunitarie, *ex multis* l'oggetto sociale esclusivo, la composizione del Consiglio di Amministrazione della società secondo i parametri di cui all'art.4 comma 5 del d.l. 95/2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n.135, la remunerazione dei componenti dell'organo di Amministrazione, il compenso del collegio sindacale, la disciplina delle procedure di assunzione in analogia all'art.35 comma 3 del D.Lgs 165/2001, l'applicabilità della disciplina del D.Lgs 163/2006 in materia di appalti, nonché dei Regolamenti dell'ente partecipante, l'applicabilità delle norme del D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.;

Che nella stessa deliberazione di C.C. nr.6 del 22.01.2013 l'organo consiliare ha fornito indirizzo ai Responsabili Apicali dei Settori competenti *ratione materiae*, al completamento degli stadi programmatici in essa contenuti e con riferimento ai suddetti servizi pubblici locali di rilevanza economica, ad approvazione del bilancio di previsione e quindi ad assegnazione degli obiettivi e dei budget economici nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), di procedere alla fase operativa, redigendo appositi capitolati speciali per ogni servizio di nuova assegnazione e procedendo a curare i dettagli tecnici relativi agli affidamenti;

Che con deliberazione della Giunta Comunale nr.19 del 22.01. 2014, ritenendo che il modulo organizzativo configurabile nella fattispecie in argomento tra la società *in house* e l'Amministrazione dovesse essere quello della convenzione (*rectius* contratto) di natura civilistica e nello specifico del “contratto di servizio” (vds. parere Consiglio di Stato citato n. 525/2003), si è proceduto ad approvare il relativo schema proposto dal Responsabile dell'Area 8^a ed a tracciare le

linee guida per la sua stipula;

Che nella suddetta deliberazione si stabiliva, in ossequio alle normative di settore ed alle linee dettate dalla Corte Europea in materia si SIEG, che la determinazione dei corrispettivi a compensazione degli obblighi di servizio pubblico, così come individuati nella deliberazione del C.C. nr.06 del 22.01.2013, avrebbe dovuto essere preceduta da un'analisi di congruità dalla quale discendano la convenienza per la p.a. nonché obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità da assegnare ai gestori per gli anni di vigenza del contratto;

Considerato:

Che nella "Relazione Quadro" redatta ex legge 17 dicembre 2012, n. 221 "Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 ottobre 2012, n.179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" e approvata con la deliberazione di C.C. nr.6 del 22.01.2013 si individuava, tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica affidabili *in house*, la "**gestione dei servizi cimiteriali global service**", evidenziando che la "gestione dei servizi cimiteriali" rientra tra i servizi che la P.A. svolge attualmente in forma internalizzata e che, proficuamente per l'ente e per il cittadino, in relazione alla tipologia di prestazioni offerte ad esso offerte, potrebbe essere concesso alla società affinché lo svolga per suo conto. Per quanto attiene alla natura del servizio possiamo affermare che anch'esso rientra a pieno titolo nelle previsioni normative dell'art.112 del T.U.E.L. in quanto "ha per oggetto la produzione di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali". Tale collocazione la ricaviamo anche da alcuni pareri dell'Antitrust (Pareri AGCM: AS667 – AS666 – AS648 – AS638 etc.). Sotto il profilo giuridico, i cimiteri, dal greco "luoghi di riposo", individuano il complesso dei beni e servizi necessari per la sepoltura dei defunti. Stando all'art. 824 del codice civile, i cimiteri (insieme ai mercati comunali) sono soggetti al regime del demanio pubblico, la cui disciplina si rinviene ai precedenti artt.822 e 823. Per tale motivo sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, salvo nei casi e nei modi previsti dalle leggi che li riguardano. I cimiteri, dunque, sono beni pubblici attraverso i quali i comuni fanno fronte alle esigenze primarie della collettività, che si sostanziano nel bisogno materiale di igiene pubblica e nell'aspirazione spirituale al culto dei propri cari (v. A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, 1974). All'utilizzo da parte dell'ente comunale può affiancarsi un uso posto in essere dai privati, mediante forme di concessione che riguardano la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale o per l'impianto di campi di inumazione. A prescindere dalle dispute circa la qualificazione del bene come demaniale, la competenza comunale sui cimiteri non è mai stata messa in dubbio, stanti anche le previsioni del regolamento di polizia mortuaria, D.P.R. n.285 del 1990, il quale, all'art. 49, riprendendo il testo unico delle leggi sanitarie (approvato con r.d. n. 1265 del 1934, c.d. TULLSS), dispone che ciascun comune si doti di un cimitero a sistema inumatorio e che i comuni di maggiori dimensioni ne abbiano uno per ogni frazione se il collegamento tra le stesse non risulta agevole, salva l'ipotesi per piccoli comuni contermini di costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero. Nell'ambito del bene pubblico cimitero si sviluppa un complesso di attività, legate all'evento morte e, in particolare, al seppellimento dei corpi, le quali si configurano, anche se con diverse sfumature, come servizio pubblico, dal momento che i comuni sono chiamati a svolgerle, al fine di salvaguardare la salute pubblica e la tutela dell'igiene. Si tratta delle attività c.d. di polizia mortuaria, le quali possono essere distinte in attività funerarie, che si esplicano nella fase compresa tra la morte e il seppellimento, e in attività cimiteriali, ricomprendendo il termine qualsiasi funzione successiva alla sepoltura. Le fonti generali della disciplina dei servizi funerari vanno senz'altro rinvenute, da un lato, nella Costituzione, e precisamente nell'art.32 dedicato alla tutela della salute, dall'altro, nel D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e nelle leggi regionali, per via della definizione delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali. La disciplina puntuale della materia, invece, è contenuta, a livello statale, nel D.P.R. n.285 del 1990, recante il regolamento di polizia mortuaria, affiancato da una serie di norme settoriali. Il trasporto funebre, che già il r.d. n.2578 del 1925 (recante il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province) annoverava fra i servizi pubblici comunali, era configurato come servizio pubblico anche dal D.P.R. n.285/1990 che, all'art.16, ne individuava due tipologie: un servizio c.d. istituzionale, erogato in via ordinaria e considerato gratuito nel senso che il relativo onere era posto a carico del bilancio comunale ed un servizio a pagamento, i cui costi erano attribuiti al soggetto che ne faceva richiesta ed erano giustificati dalla fornitura di trattamenti speciali";

Che nel quadro della “compensazione economica”, redatto sulla scorta di una approssimativa scheda di calcolo riportata nella prot.642 datata 08.01.2013 del Responsabile del Settore LL.PP., veniva quantificata complessivamente in € 70.000,00 annue e, peraltro, restava subordinata ad un incremento del 40% delle tariffe relative ai servizi cimiteriali;

Letta l'aggiornata relazione denominata “*Analisi dei costi, congruità e convenienza sull'affidamento dei servizi cimiteriali global service*” prot.25072 dell'11.11.2014 prodotta dal Responsabile Area 9^A - Manutenzioni, al quale compete la gestione dei servizi cimiteriali, nella quale oggi sono ampiamente descritti i servizi che si intendono affidare e che vengono dettagliati in maniera puntuale, risultando più ampi ed articolati di quelli originariamente descritti, ed in particolare:

- *gestione di tutte le lampade votive;*
- *esecuzione di tutte le operazioni cimiteriali previste per legge e operazioni di Polizia mortuaria di cui al Dpr. n. 285/90 quali: inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni di carattere ordinario e straordinario;*
- *manutenzione ordinaria e straordinaria del verde;*
- *manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, campi, viali, manufatti pubblici, impianti (idrici, elettrici, igienico-sanitari, telefonici, ecc.) posti a servizio degli stessi;*
- *attività di servizi quali custodia e sorveglianza, pulizia aree interne con stoccaggio momentaneo dei rifiuti cimiteriali;*
- *la gestione amministrativa dell'attività di concessione come definita nel disciplinare;*
- *l'esecuzione dei lavori straordinari di cui al progetto definitivo ed esecutivo, previa approvazione del Comune, nonché di tutte le migliorie proposte dal concorrente aggiudicatario in sede di offerta tecnica, secondo un programma di realizzazione definito in sede di sottoscrizione della concessione;*

il tutto passando attraverso un processo di informatizzazione dei servizi, di fruibilità degli stessi attraverso la rete internet, l'istituzione di un moderno sistema di *customer satisfaction* che consiste nel misurare la qualità percepita accompagnata dalla valutazione dei fattori di qualità/criticità più rilevanti per il cittadino-utente, che è un punto di partenza ineludibile per comprendere la natura dei collegamenti tra esigenze degli utenti, scelte gestionali, performance e responsabilità manageriali, fornendo così indicazioni su dove intervenire dal punto di vista dell'organizzazione interna per cercare di ottenere il migliore compromesso possibile tra la qualità dei servizi erogati e il costo degli stessi;

Preso atto di quanto indicato nel paragrafo “*Congruità e convenienza nell'affidamento in house*” contenuto nella stessa relazione, nel quale viene evidenziato: “*L'applicazione del principio di concorrenza è sancito dalla stessa sentenza 199/2012 della Corte Costituzionale, relativamente alla scelta delle modalità di affidamento, ossia agli affidamenti diretti in house. La normativa comunitaria (richiamata nella sentenza n. 325 del 2010) “consente, anche se non impone, la gestione diretta del servizio pubblico da parte del l'ente locale, allorquando l'applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «speciale missione» dell'ente pubblico (art. 106 TFUE), alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo “analogo” ed infine dello svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante”. La disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica è stata azzerata a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011 da parte della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012. Dal che è conseguita l'applicazione diretta della normativa europea: le norme del TFUE (in particolare, l'art. 106), i principi del Trattato e quelli enucleati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Ed è proprio la Corte di Giustizia Europea a fissare i criteri di compensazione economica da riconoscere all'azienda in house per la gestione dei SPL affidati. In particolare, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico non è effettuata nell'ambito di una procedura di evidenza pubblica, il valore delle compensazioni deve essere calcolato sulla base dei costi di un'azienda media gestita in modo efficiente. Tali parametri servono essenzialmente a contenere tale compensazione economica nell'ambito dei requisiti comunitari in materia di aiuti di Stato. In relazione a queste indicazioni ed agli obblighi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale nr.19 del 22.01.2014, la presente relazione ha evidenziato la convenienza per la p.a. nell'affidamento del global service cimiteriale alla P.P.M. S.p.A. che dovrà espletare, secondo il dettagliato disciplinare, gli obblighi di servizio pubblico attribuitigli e definiti in modo chiaro e*

dettagliato. Per quanto attiene la compensazione economica che deriva dall'espletamento del global service è evidente che necessita una analisi dei costi previamente definita e trasparente. Secondo i principi fissati dalla Corte Europea la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di "utile ragionevole". In ragione di tali parametri si ritiene che il valore di base da attribuire ai SPL affidati è da individuare nel totale annuo dei costi che l'ente sostiene per detti servizi pari, di massima, ad € 122.637,23 che, con un margine minimo di scostamento derivante dalla aleatorietà di alcuni dati economici, viene fissato in **€ 130.000,00**. Oltre al rimborso dei costi generali la società sarà chiamata ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, campi, viali, manufatti pubblici, impianti (idrici, elettrici, igienico-sanitari, telefonici, ecc.) posti a servizio degli stessi, con particolare riguardo alle ristrutturazioni delle cappelle cimiteriali, nonché la gestione amministrativa degli iter concessori come definiti nel disciplinare; su tali attività è evidentemente necessario riconoscere alla società una quota percentuale a titolo di ristoro per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi e quale quota incentivante, che è quantificabile: nel **35% del canone concessorio** incassato dall'ente partecipante in caso di rinnovi delle concessioni cimiteriali in scadenza, per le quali sia necessario procedere a ristrutturazioni degli edifici; nel **15% del canone concessorio** nel caso di nuove concessioni o rinnovi legati alla gestione globale dell'iter amministrativo. Ciò che si richiede alla società è sostanzialmente un cospicuo investimento di risorse economiche, umane e professionali a fronte di un rimborso essenziale dei costi sostenuti e di una quota incentivante ricavata dai canoni percepiti dall'ente, che certamente rimane nell'ambito dell'utile ragionevole indicato dalla Corte Europea. Alla luce di queste precisazioni e per le ragioni sopra ampiamente descritte, il Comune di Palmi, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita, delle prerogative che ne derivano e del contesto normativo di riferimento, ritiene che l'affidamento "in house" rappresenti la scelta non solo più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della stessa, come ampiamente dimostrato e per le ragioni specifiche contenute nella Relazione Quadro redatta dal Responsabile dell'Area 8 - Società Partecipate, come approvati dai relativi atti deliberativi di G. C. e di C.C., ma addirittura una scelta vincolata dettata dalla impossibilità di collocare i servizi sul mercato comune mediante procedure ad evidenza pubblica, in considerazione degli esigui parametri di compensazione economica che sono improduttivi di utile.";

Ritenuto che la suddetta "Analisi dei costi, congruità e convenienza sull'affidamento dei servizi cimiteriali global service" prot.25072 dell'11.11.2014 sia completa ed esaustiva, persegua la volontà dell'Amministrazione comunale e pertanto può essere approvata integrando in tal senso il quadro di compensazione economica della "gestione dei servizi cimiteriali global service" di cui alla "Relazione - Quadro" approvata con la deliberazione di C.C. nr.6 del 22.01.2013 per come in essa indicato, rinviando alla redazione del contratto di servizio la definizione degli specifici obblighi di servizio;

Considerato altresì:

Che il Comune di Palmi gode, nei confronti della società P.P.M. S.p.A., di un potere di controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi, e che quindi i compiti affidatigli continueranno ad essere trattati come se essi fossero stati semplicemente delegati al suo interno;

Che i servizi pubblici locali che si andranno ad affidare avranno evidenti ricadute sullo sviluppo economico e sociale della città nell'interesse della collettività, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa che deve connotare in diritto ed in fatto, la «speciale missione» dell'ente pubblico, che risulterebbe danneggiata ed ostacolata da qualunque diversa procedura di affidamento (art.106 TFUE; ex plurimis, sentenze della Corte di giustizia UEE 11 gennaio 2005, C-26/03, Stadt Halle, punti 48 e 49, e 10 settembre 2009, C-573/07, Sea s.r.l.);

Richiamati tutti gli atti deliberativi sopra indicati;

Visti i commi 27 e 28 dell'art. 3, della legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008);

Vista la legge 17 dicembre 2012, n. 221 "Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 ottobre 2012, n.179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il parere tecnico favorevole, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile dell'Area 8^a Vigilanza, SUAP, Società Partecipate;

Visto il parere tecnico favorevole, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile dell'Area 9^a Manutenzione;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Uditi gli interventi del Sindaco; del Consigliere Ranuccio del gruppo consiliare PD; del Consigliere Papalia del gruppo consiliare NCD; dell'Assessore Pace; la successiva replica del Consigliere Ranuccio del gruppo consiliare PD; l'intervento conclusivo del Sindaco;

Dato atto che gli interventi di cui sopra non vengono riportati nel testo della presente deliberazione per motivazioni di sintesi, ma che gli stessi sono contenuti nella registrazione integrale della seduta di Consiglio Comunale del 18.11.2014 custodita agli atti, a cui si fa rimando;

Dato atto che il Presidente del Consiglio avendo accertato che non ci sono ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, ha dato seguito procedendo con la votazione della presente delibera;

Per quanto sopra, visto l'esito della votazione che avviene in forma palese per alzata di mano, da parte dei n° 12 Consiglieri presenti oltre il Sindaco, per come risulta dall'elenco delle presenze di cui al frontespizio del presente atto, il Consiglio comunale, con voti favorevoli n° 13 (Barone, Muscari, Papalia, Randazzo, Ciappina, Donato, Calabrò, Surace Rocco, Boemi, Ranuccio, Frisina, Bonaccorso, Manucra); contrari: nessuno; astenuti: nessuno; assenti: n° 4 (Parisi, Del Duca, Gagliostro, Surace Francesco);

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare la relazione denominata "*Analisi dei costi, congruità e convenienza sull'affidamento dei servizi cimiteriali global service*" prot.25072 dell'11.11.2014 che diviene parte integrante del presente atto, demandando al Responsabile Area 9^a - Manutenzioni, competente *ratione materiae*, di procedere a sottoscrivere il contratto di servizio ed il disciplinare tecnico sulla base dei parametri di compensazione economica definiti nella stessa relazione;
3. Di stabilire, in analogia a quanto indicato nelle linee guida contenute nella deliberazione di G.C. nr.19 del 22.01.2014, che la durata della concessione dovrà essere fissata in 3 (tre) anni con facoltà dell'amministrazione concedente di procedere con la conferma alla fine del 3° anno, salvo recesso motivato senza indennizzo, risarcimento o ristori per il periodo di concessione non effettuato e salvo interventi legislativi che incidano sulle società partecipate e sugli stessi affidamenti in house;
4. Di ritenere che debbano ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della legge n.136/2010 (tracciabilità) i contratti di servizio derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (quindi gli affidamenti in house); ciò in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà (vds Determinazioni A.V.C.P. nr.10 del 22 dicembre 2010 e nr.4 del 07 luglio 2011 par.3.6).

Con ulteriore distinta votazione espressa in forma palese e per alzata di mano da parte dei n° 12 Consiglieri presenti oltre il Sindaco, per come risulta dall'elenco delle presenze di cui al frontespizio del presente atto, il Consiglio comunale, con voti favorevoli n° 13 (Barone, Muscari,

Papalia, Randazzo, Ciappina, Donato, Calabrò, Surace Rocco, Boemi, Ranuccio, Frisina, Bonaccorso, Manucra); contrari: nessuno; astenuti: nessuno; assenti: n° 4 (Parisi, Del Duca, Gagliostro, Surace Francesco); di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to GAETANO MUSCARI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA CATERINA SAFFIOTI

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della Legge 69/2009 viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna per restare in pubblicazione per 15 gg. consecutivi.

Addì 01/12/2014

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to GIUSEPPE BARONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

▶ CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.);

▶ E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi a partire

dal _____ al _____

▶ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134 T.U.);

IL SEGRETARIO GENERALE
